



Città di **Capri**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA
DETERMINAZIONE DELLA TASSA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI A TRAZIONE ELETTRICA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22 febbraio 2024

Art. 1
(Presupposto)

1. Presupposto della tassa di autorizzazione sindacale alla circolazione dei carrelli a trazione elettrica (di seguito "tassa") è il possesso di detta autorizzazione.

Art. 2
(Soggetti Passivi)

1. Soggetti passivi della tassa sono le Ditte titolari dell'autorizzazione alla circolazione dei carrelli.

Art. 3
(Determinazione della tassa)

1. La tassa annuale intera è determinata con Deliberazione di Giunta Comunale, con effetto per l'anno di riferimento del bilancio stesso.
2. In mancanza dell'adozione dell'atto deliberativo, il Funzionario Responsabile del Settore V – Polizia Municipale adegua l'importo della tassa in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nell'anno precedente (raffronto tra i numeri indice dei mesi di Dicembre).

Art. 4
(Criteri di determinazione della tassa per i diversi settori di attività)

1. La tassa annuale è formata da tre quote. La prima (**quota A**), pari al 25% della tassa attualmente in vigore, costituisce un importo fisso ed uguale per tutte le Ditte Titolari delle autorizzazioni alla circolazione. La seconda (**quota B**) è commisurata alle giornate annuali di circolazione consentita ed è equivalente, nella misura massima, al 37,5% della tassa vigente. La terza (**quota C**) è commisurata alle ore giornaliere di circolazione consentita ed è anch'essa equivalente, nella misura massima, al 37,5% della tassa vigente.
2. L'incidenza delle quote **B** e **C** per le diverse categorie di Ditte titolari dell'autorizzazione alla circolazione è così determinata:

Quota B (in percentuale sul 37,5% massimo):

Giornate di circolazione consentita
----- %
365

Quota C (in percentuale sul 37,5% massimo):

----- %
Ore annue di circolazione consentita

(riferite alla categoria con maggiori ore annue consentite)

Art. 5

(Tassa di pedaggio per circolazione straordinaria in orari non previsti dalla vigente ordinanza di Settore o per il trasporto occasionale di merci diverse da quelle per le quali fu rilasciata l'autorizzazione)

1. La circolazione in orari non previsti dalla vigente ordinanza di Settore e/o il trasporto di merci diverse da quelle per le quali fu rilasciata l'autorizzazione stessa è subordinata al pagamento di un pedaggio, determinato in misura fissa oraria, pari a € 10.
2. La circolazione di cui al presente articolo costituisce comunque un evento eccezionale; pertanto sarà autorizzata, di volta in volta, dal Comando di Polizia Municipale.
3. Il pagamento della tassa di cui al presente articolo dovrà avvenire contestualmente al ritiro della predetta autorizzazione.

Art. 6

(Riduzione della tassa)

1. Il consiglio comunale può deliberare una riduzione della tassa, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - La riduzione non potrà in nessun caso riguardare la quota A della tassa;
 - Per le ditte esercenti trasporti in conto terzi (carrelli di colore giallo) può essere accordata, previa convenzione con il Comune, una riduzione pari, al massimo, all'importo complessivo per le quote B e C;
 - Per gli Alberghi (carrelli di colore verde) può essere accordata una riduzione non superiore, al massimo, al 50% dell'importo complessivo delle quote B e C, a condizione che gli stessi siano rimasti aperti, nell'anno precedente, almeno 10 mesi.
2. La riduzione, concessa in virtù e per la totale osservanza della convenzione stipulata, cessa immediatamente al decadere, per qualsiasi motivo, della convenzione stessa. In tal caso la Ditta titolare è tenuta a corrispondere, dalla data di decadenza della convenzione, la tassa in misura intera per la restante parte dell'anno.

Art. 7

(Versamenti)

1. Le ditte titolari devono effettuare il versamento della tassa complessivamente dovuta per l'anno in corso in due rate, di uguale importo, entro il 31 Marzo e il 30 Settembre.
2. La tassa dovuta deve essere corrisposta mediante versamento sul conto corrente bancario le cui coordinate saranno fornite dall'ufficio incaricato alla riscossione.
3. Le ditte titolari dovranno consegnare al Comando di Polizia Municipale il libretto di Concessione Comunale con il versamento effettuato.

Art. 8
(Sanzioni ed interessi)

1. Per l'omesso o tardivo versamento della tassa si applica il ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se la tassa viene versata entro 30 giorni dalla scadenza. Si applica la soprattassa pari al 30% dell'ammontare della tassa non versata o tardivamente versata se il ritardo supera i 30 giorni.
2. Il mancato versamento dell'intera tassa annuale entro il 31 Dicembre di ogni anno determina l'avvio della procedura di revoca dell'autorizzazione sindacale di cui all'art. 13 del vigente Regolamento Comunale per la circolazione dei carrelli a trazione elettrica.

Art. 9
(Norme transitorie e finali)

1. Per il 2024 la **quota A** è determinata in € 1.493.36.
2. Per la determinazione della quota B si prende in considerazione quanto stabilito nella ordinanza di Settore n. 157 del 03/11/2023, considerando un anno solare con 52 Domeniche e 11 festivi.

Colore Carrello	Totale giornate consentite
BLU	293
VERDE	365
ROSSO E BLU	365
ROSSO	365
BIANCO	365
GIALLO E NERO	365
GRIGIO	365
MARRONE	302
ARANCIONE	302
GIALLO	365

Quindi la percentuale della quota B dovuta dalle diverse categorie è la seguente:

BLU	271 / 365	74,2
VERDE	365 / 365	100
ROSSO E BLU	365 / 365	100
ROSSO	365 / 365	100
BIANCO	365 / 365	100
GIALLO E NERO	302 / 365	82,7
GRIGIO	365 / 365	100
MARRONE	302 / 365	82,7
ARANCIONE	302 / 365	82,7
GIALLO	365 / 365	100

3. Per la determinazione della **quota C** si prende in considerazione il numero di ore annue di circolazione consentita, risultante dalla seguente tabella:

Colore Carrello	Ore annue
BLU	2.133
VERDE	8.760
ROSSO E BLU	8.760
ROSSO	3.824
BIANCO	3.482
GIALLO E NERO	4.228
GRIGIO	8.760
MARRONE	3.378
ARANCIONE	3.472
GIALLO	8.760

Quindi la percentuale della **quota C** dovuta dalle diverse categorie è la seguente:

BLU	2.133 / 8.760	24
VERDE	8.760 / 8.760	100
ROSSO E BLU	3.967 / 8.760	45,3
ROSSO	3.824 / 8.760	43,6
BIANCO	3.482 / 8.760	39,8
GIALLO E NERO	4.228 / 8.760	48,3
GRIGIO	8.760 / 8.760	100
MARRONE	3.378 / 8.760	38,7
ARANCIONE	3.472 / 8.760	39,7
GIALLO	8.760 / 8.760	100

4. Pertanto, la tassa intera per le diverse categorie è determinata come segue:

Colore Carrello	Quota A	Quota B	Quota C	Totale
BLU	1.493,36	1.633,15	545,43	3.701,90
VERDE	1.493,36	2.240,04	2.240,04	5.973,40
ROSSO E BLU	1.493,36	2.240,04	1.014,41	4.747,80
ROSSO	1.493,36	2.240,04	977,84	4.711,20
BIANCO	1.493,36	2.240,04	890,39	4.623,80
GIALLO E NERO	1.493,36	1.853,40	1.081,15	4.427,90
GRIGIO	1.493,36	2.240,04	2.240,04	5.973,40
MARRONE	1.493,36	1.853,40	863,79	4.210,60
ARANCIONE	1.493,36	1.853,40	887,83	4.234,60
GIALLO	1.493,36	2.240,04	2.240,04	5.973,40

Art. 10
(Abrogazione di norme precedenti)

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale, contenute in altri regolamenti, deliberazioni ed ordinanze, che siano in contrasto o incompatibili con lo stesso.

Art. 11
(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme di legge applicabili in materia.

Art. 12
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera consiliare di adozione.